1



Ordinanza

sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan

(Ordinanza sulle competenze LPSan)

	del
--	-----

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 e 32 della legge federale del 30 settembre 2016¹ sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. le competenze professionali specifiche che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a LPSan;
- la procedura per la verifica periodica delle competenze professionali specifiche in vista di un adeguamento agli sviluppi nelle professioni sanitarie secondo la LPSan;
- l'emanazione di standard di accreditamento per concretizzare l'articolo 7 lettera c LPSan.

Art. 2 Bachelor in cure infermieristiche

Chi ha concluso un bachelor in cure infermieristiche deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità di tutte le attività relative al processo di cura delle persone in cura appartenenti a tutti i gruppi di età, collaborare con i loro familiari e coordinare l'intero processo di cura;
- b. eseguire esami clinici e anamnesi e sulla base di essi rilevare il fabbisogno di cure e formulare diagnosi infermieristiche;
- c. fissare gli obiettivi terapeutici con le persone in cura e i loro familiari, nonché pianificare ed eseguire gli interventi infermieristici;

RS	
1	RS
2018	
2018	

- d. fondare gli interventi infermieristici sulle attuali conoscenze scientifiche nel loro settore specialistico e verificarne l'efficacia in base a criteri e norme di qualità convalidate;
- e. garantire la continuità delle cure in caso di dimissioni da istituzioni o di trasferimenti;
- f. sostenere le persone in cura e i loro familiari a prevenire, superare o gestire funzionalità ridotte, disabilità e malattie;
- g. prevenire complicanze e adottare provvedimenti di primo soccorso in situazioni di emergenza;
- h. creare con le persone in contesti di prevenzione, terapia, riabilitazione o cure palliative un rapporto incentrato sul paziente e attento secondo i principi di etica infermieristica al fine di sostenere efficacemente il processo di cura;
- assumere la responsabilità dal punto di vista professionale del processo di cura nei confronti degli altri membri della professione;
- j. individuare il fabbisogno di evidenze nell'ambito della prassi infermieristica, partecipare alla formulazione e alla risoluzione di quesiti di ricerca e, sulla base della propria esperienza clinica, promuovere l'efficace attuazione delle relative conoscenze nella prassi infermieristica;
- k. trasmettere le necessarie conoscenze infermieristiche alle persone in cura, nonché a membri della propria professione e a quelli di altre, e impartire loro istruzioni per la relativa attuazione.

Art. 3 Bachelor in fisioterapia

Chi ha concluso un bachelor in fisioterapia deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità del processo fisioterapico delle persone in cura appartenenti a tutti i gruppi di età e coordinare le cure fisioterapiche;
- eseguire esami fisioterapici attraverso rilevazioni visive, tattili e cinestesiche;
- eseguire analisi funzionali, motorie e del dolore attraverso colloqui e test per formulare diagnosi e prognosi fisioterapiche;
- d. fissare gli obiettivi fisioterapici insieme alle persone in cura tenendo conto delle loro risorse;
- e. effettuare trattamenti fisioterapici utilizzando tecniche manuali, la facilitazione del movimento ed elementi di allenamento terapeutico;
- f. sostenere nel cambiamento del comportamento motorio persone affette da limitazioni fisiche acute o croniche con l'ausilio di tecnologie di supporto al movimento;
- g. fondare il trattamento fisioterapico su conoscenze scientifiche e verificarne l'efficacia in base a criteri e norme di qualità convalidate;
- sostenere efficacemente il processo fisioterapico attraverso la comunicazione verbale, non verbale, tattile, nonché attraverso la consulenza;

- applicare conoscenze clinicamente rilevanti e attuali dal profilo dell'esperienza, della ricerca e del contesto, derivanti dalle scienze fisioterapiche e dalle scienze di riferimento;
- j. trasmettere in modo adeguato le necessarie conoscenze fisioterapiche nonché i referti e la loro interpretazione alle persone in cura e a membri della propria professione e a quelli di altre;
- k. promuovere il punto di vista fisioterapico all'interno di team interprofessionali

Art. 4 Bachelor in ergoterapia

Chi ha concluso un bachelor in ergoterapia deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità del processo ergoterapico nel lavoro svolto con le persone in cura e i loro familiari, e coordinarlo;
- scegliere i metodi di valutazione appropriati dei risultati dal punto di vista individuale e situativo per il processo ergoterapico, nonché stabilire e impiegare metodi di intervento basati su prove scientifiche;
- analizzare l'occupazione delle persone in cura nel contesto sociale, culturale, spaziale e temporale e adottare i relativi provvedimenti ergoterapici;
- d. utilizzare le risorse disponibili, scegliere e adattare i mezzi ausiliari, allestire l'ambiente promuovendo in questo modo l'autonomia delle persone in cura;
- e. agire secondo gli standard di qualità validi per l'ergoterapia e in base ad essi verificare l'efficacia dei propri interventi;
- f. creare un rapporto terapeutico adeguato con le persone in cura e comunicare in modo da permettere loro di partecipare alle decisioni;
- g. all'interno di team interprofessionali, promuovere il punto di vista ergoterapico e impegnarsi in favore del bisogno occupazionale delle persone in cura;
- individuare il fabbisogno di evidenze nell'ambito dell'ergoterapia, contribuire a fornire risposta a quesiti di ricerca e utilizzare la propria esperienza clinica per sostenere l'attuazione efficace delle conoscenze nella prassi ergoterapica;
- trasmettere le necessarie conoscenze ergoterapiche alle persone in cura, al loro entourage, nonché a membri della propria professione e a quelli di altre, e sostenerli nella relativa attuazione.

Art. 5 Bachelor di levatrice

Chi ha concluso un bachelor di levatrice deve essere in grado di:

 a. assumere la responsabilità nel proprio settore specialistico per l'assistenza, la consulenza e i controlli della donna, del bambino e della famiglia durante il periodo preconcezionale, la gravidanza, il parto, il post parto e l'allattamento sino alla fine del primo anno di vita del bambino e di coordinare tali attività:

- b. rilevare la salute perinatale della donna, porre diagnosi e definire, attuare e valutare con la donna e la sua famiglia gli interventi specifici;
- c. assicurare l'accompagnamento durante il percorso ostetrico fisiologico ed eseguire gli interventi necessari sulla base delle attuali conoscenze scientifiche del settore ed effettuare i relativi controlli;
- d. individuare alterazioni durante il percorso ostetrico fisiologico, effettuare una valutazione dei rischi, prescrivere provvedimenti volti alla salvaguardia della salute e all'occorrenza coinvolgere altri professionisti;
- e. individuare nella donna e nel bambino un percorso ostetrico patologico, malattie preesistenti e rischi psicosociali ed eseguire gli interventi necessari in un contesto di collaborazione interprofessionale;
- f. individuare situazioni di emergenza, stabilire le priorità, adottare i necessari provvedimenti per la donna e il bambino e, laddove ce ne sia bisogno, provvedere affinché l'attuazione di tali provvedimenti continui in un team interprofessionale;
- g. garantire un'assistenza perinatale adeguata alle necessità in istituzioni o a domicilio;
- h. verificare l'efficacia dei propri interventi attraverso strumenti convalidati;
- individuare i bisogni delle persone interessate attraverso una comunicazione incentrata sull'individuo, fornire loro una consulenza professionale e impegnarsi affinché esse possano partecipare alle decisioni;
- j. individuare il fabbisogno di evidenze nell'ambito ostetrico, partecipare a progetti di ricerca e mettere a frutto la propria esperienza clinica;
- k. trasmettere conoscenze ostetriche a donne, famiglie, membri della propria professione e a quelli di altre.

Art. 6 Bachelor in alimentazione e dietetica

Chi ha concluso un bachelor in alimentazione e dietetica deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità del processo di consulenza e terapia in materia di alimentazione delle persone in cura, collaborare con i loro familiari e coordinare l'intero processo;
- fornire consulenza a singole persone, a gruppi di persone o di popolazione e ad aziende e mettere gli interessati nelle condizioni di adottare un'alimentazione adeguata alle loro necessità, che favorisca la salute o che sia indicata dal profilo terapeutico;
- c. porre diagnosi nutrizionali sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico;
- definire i necessari interventi in considerazione di fattori fisiologici, fisiopatologici, psicologici e sociali, nonché sulla base dell'impatto degli alimenti e delle abitudini alimentari sulla salute;

- e. predisporre interventi sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e guidare individui o gruppi di persone nell'adeguare il proprio comportamento alimentare ai bisogni personali e alle esigenze terapeutiche;
- f. verificare l'efficacia dei propri interventi attraverso criteri alimentari specifici e norme di qualità convalidate;
- g. assicurare la trasmissione di informazioni in materia di alimentazione adatte al gruppo di destinatari attraverso una comunicazione adeguata e guidare individui e singoli gruppi della popolazione nella scelta di alimenti favorevoli alla salute;
- h. individuare il fabbisogno di evidenze nell'ambito dell'alimentazione e della dietetica, contribuire a fornire risposte a quesiti di ricerca e impegnarsi nell'attuazione di nuove conoscenze nella prassi;
- trasmettere conoscenze specifiche in materia di alimentazione a membri della propria professione e a quelli di altre, e guidarli nella loro attuazione nell'ambito dell'attività quotidiana.

Art. 7 Bachelor in optometria

Chi ha concluso un bachelor in optometria deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità del trattamento optometrico e coordinarne le cure;
- fornire consulenza ed eventualmente assistenza in qualità di prima persona di contatto a persone in cura con disturbi, sintomi oggettivi o bisogni specifici nell'ambito dell'apparato visivo;
- rilevare e interpretare informazioni sullo stato visivo od oculare della persona in cura e individuare i risultati che si situano al di fuori della norma fisiologica;
- d. comprendere le relazioni tra patologie sistemiche e la salute oculare e riconoscere le alterazioni dell'organo della vista sintomatiche di tali patologie;
- utilizzare le tecniche e le metodologie adeguate per determinare lo stato visivo, impiegando all'occorrenza medicamenti oftalmici topici a fini diagnostici:
- f. raccomandare o prescrivere provvedimenti appropriati quali esami, mezzi ausiliari per la vista e altri mezzi ausiliari, terapie o visite presso gli specialisti competenti;
- g. rilevare le aspettative, le ansie e le impressioni delle persone in cura e fornire loro consulenza affinché riescano ad attuare nella quotidianità i provvedimenti per salvaguardare la salute oculare o a utilizzare i mezzi ausiliari per la vista;
- h. verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati secondo gli standard di qualità validi per l'optometria;
- collaborare all'implementazione e alla valutazione degli standard di qualità dell'optometria basati sulle conoscenze scientifiche e agire di conseguenza;

j. trasmettere conoscenze optometriche a membri della propria professione e a quelli di altre.

Art. 8 Master in osteopatia

Chi ha concluso un master in osteopatia deve essere in grado di:

- a. assumere la responsabilità del processo terapeutico osteopatico ed elaborare un protocollo di trattamento che tenga conto dei diversi aspetti biopsicosociali;
- in qualità di professionista di primo contatto, eseguire anamnesi ed esami clinici, porre diagnosi differenziali e su queste basi decidere se è indicato un trattamento osteopatico o se la persona in cura debba essere indirizzata a un'altra persona che esercita una professione sanitaria;
- c. analizzare le capacità funzionali dell'organismo, porre una diagnosi osteopatica e definire l'approccio terapeutico volto a rafforzare o migliorare l'integrità strutturale e funzionale della persona in cura e applicare la terapia;
- d. illustrare il processo terapeutico osteopatico attraverso informazioni adeguate sulle diverse manipolazioni osteopatiche e i relativi ambiti di applicazione:
- e. instaurare un rapporto basato sulla fiducia con la persona in cura attraverso una comunicazione chiara e adeguata al fine di sostenere efficacemente il processo osteopatico;
- f. verificare l'efficacia dei propri provvedimenti adottati secondo gli standard di qualità validi per l'osteopatia;
- g. implementare nella propria prassi osteopatica i risultati della ricerca al fine di ottimizzare le cure fornite al paziente e impegnarsi per il progresso della ricerca clinica;
- contribuire con le proprie conoscenze osteopatiche alla soluzione di problemi di salute nel quadro delle cure interprofessionali;
- contribuire allo sviluppo della professione dell'osteopata partendo dai bisogni che derivano dall'evoluzione della società e dai dati della ricerca basati sulle conoscenze scientifiche.

Art. 9 Verifica periodica delle competenze professionali specifiche

¹L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica periodicamente se le competenze professionali specifiche debbano essere adeguate allo sviluppo nelle professioni sanitarie.

² Nella verifica del contenuto l'UFSP consulta la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), le scuole universitarie interessate e gli altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 2011² sulla promo-

RS **414.20**

6

2

zione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), nonché le organizzazioni del mondo del lavoro interessate.

³ La verifica è svolta almeno ogni dieci anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Può essere avviata anticipatamente dall'UFSP o dalle istituzioni di cui al capoverso 2 nel caso in cui gli sviluppi dell'assistenza sanitaria o dei profili professionali delle professioni sanitarie di cui alla LPSan impongano un adeguamento delle competenze professionali specifiche.

Art. 10 Standard di accreditamento

- ¹ Il Dipartimento federale dell'interno può emanare gli standard di accreditamento. Essi concretizzano segnatamente le competenze elencate agli articoli 2-8.
- ² Il Dipartimento federale dell'interno consulta dapprima il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio svizzero di accreditamento, l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e la SEFRI.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2020.

. In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Il cancelliere della Confederazione:

 $^{^4\,\}mathrm{Il}$ rapporto sui risultati della verifica è sottoposto al Consiglio federale.